INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITA' DI RICHIESTA
DEI CONGEDI PER MATERNITA' E PATERNITA'

UNICOOP ha effettuato la valutazione dei rischi per le addette in gravidanza e ha stabilito se i rischi di UNICOOP rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come vietati o pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

È fondamentale che le lavoratrici vengano informate, prima che sopraggiunga la gravidanza, dei rischi esistenti in UNICOOP, delle misure di prevenzione e protezione adottate e soprattutto dell'importanza di comunicare tempestivamente al Datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, al fine di metterlo nelle condizioni di adottare le misure necessarie per evitarle l'esposizione al rischio:

- chiedendo l'interdizione anticipata oppure
- spostandola ad altre mansioni.

L'interdizione anticipata della lavoratrice in gravidanza viene disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro qualora sussistano congiuntamente:

- condizioni di lavoro ambientali o di lavoro pregiudizievoli alla salute della donna e/o del feto (rientrano in questa situazione le operatrici che lavorano a contatto con l'utenza e sono esposte a rischio di movimentazione manuale e rischio biologico, per esempio)
- l'impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Cosa fare: qualora la lavoratrice sia nelle condizioni appena descritte occorre che consegni agli uffici di Unicoop il certificato rilasciato dal medico che attesta lo stato di gravidanza.
Unicoop invierà la richiesta di astensione anticipata alla Direzione Territoriale del Lavoro.
In presenza di particolari rischi per la puerpera e/o del bambino la lavoratrice ha diritto alla proroga
del congedo di maternità fino a sette mesi dopo il parto.
Nel caso invece in cui la lavoratrice sia in possesso del certificato di gravidanza a rischio, deve presentare domanda di rilascio del provvedimento di astensione anticipata direttamente all'Azienda Usl di competenza.

Congedo di paternità obbligatorio

Il servizio di domanda di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è riservato ai soli padri lavoratori dipendenti.
Può essere richiesto:

- due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo);
- durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima.

In caso di parto, adozione o affidamento di più di un bambino, il diritto al congedo paternità si applica con le stesse condizioni per ciascun/a figlio/a.

Congedo parentale

Per ogni figlio/a, il congedo parentale dei lavoratori dipendenti spetta per un periodo complessivo trai due genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi di coppia, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

- alla madre, fino al quattordicesimo anno di vita del/la bambino/a (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al quattordicesimo anno di vita del/la bambino/a (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno diritto a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili. Terminati i 6 mesi della madre i 3 mesi rimanenti sono fruibili esclusivamente dal padre.
- sono indennizzabili anche il decimo e l'undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio/a.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Con la Legge di Bilancio 2026 il congedo parentale sarà indennizzato nella misura dell'80% per 3 mesi.

L' aumento dell'indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del/la figlio/a (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) sia terminato dopo il 31 dicembre 2024.

I mesi con indennità aggiuntiva possono essere utilizzati in modo alternato dai due genitori o da uno solo di essi, anche in modalità frammentata (giorni o ore).

Anche nel caso dell'adozione o dell'affido è possibile richiedere il congedo parentale, qualunque sia l'età del/la minore: esso può essere fruito nelle stesse modalità fino a 14 anni a partire dall'ingresso del/la bambino/a in famiglia, ma non oltre la sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento di più di un bambino, il diritto al congedo parentale si applica con le stesse condizioni per ciascun figlio/a.

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionale www.inps.it, il contact center integrato o gli Istituti di Patronato.

Piacenza, 23 Marzo 2026 *Ufficio Risorse Umane*